

RAFFAELLO CESCHI - ETTORE DEZZA - RICCARDO FERRANTE  
MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA - ROBERTO ISOTTON  
ELIO TAVILLA - MARCO NICOLA MILETTI - LOREDANA GARLATI  
ROY GARRÉ - FLORIANA COLAO - PIO CARONI

# *Il Codice sgradito*

*Atti del convegno sul Codice penale  
della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)  
Lugano, 17 novembre 2006*

ARCHIVIO STORICO TICINESE • BELLINZONA

## SOMMARIO

*Atti del convegno sul Codice penale  
della Repubblica e Cantone del Ticino (1816)  
Lugano, 17 novembre 2006*

<i>Il Codice sgradito</i>	187
RAFFAELLO CESCHI, <i>Il codice sgradito</i>	189
ETTORE DEZZA, <i>Giuseppe Marocco e la codificazione penale ticinese</i>	201
RICCARDO FERRANTE, <i>Diritto penale dell'economia e codificazione ottocentesca. Le scelte ticinesi (1816)</i>	269
MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, <i>Una 'giustizia vigorosa' per il popolo ticinese? Prevaricazione e delitti contro la giustizia prima e dopo il codice del 1816</i>	277
ROBERTO ISOTTON, <i>Spigolature intorno alla disciplina dell'ignorantia legis nella codificazione penale ticinese (1816-1873)</i>	305
ELIO TAVILLA, <i>«L'attributo il piú prezioso della sovranità». Il potere di grazia nell'ordinamento penale ticinese di primo Ottocento</i>	319
MARCO NICOLA MILETTI, <i>«Indizi prossimi e imparziale ponderazione». L'istruzione probatoria nel rito penale ticinese del 1816</i>	341
LOREDANA GARLATI, <i>Tra modelli codicistici e sussulti di tradizione: la disciplina del silenzio dell'imputato nel codice di procedura penale ticinese</i>	361
ROY GARRÉ, <i>L'unificazione del diritto penale come fattore di edificazione dello Stato. Trascorsi e percorsi politici del Codice penale ticinese del 1816</i>	381
FLORIANA COLAO, <i>Il diritto penale di un «popolo veramente libero» e la «moderna scuola italiana»</i>	397
PIO CARONI, <i>Se il codice penale anticipa quello civile</i>	425

ISBN 978-88-7714-110-1

©

Copyright by Archivio Storico Ticinese, Bellinzona 2007  
Diritti di riproduzione e di traduzione riservati per tutti i paesi  
Stampa: Istituto grafico Casagrande SA, Bellinzona

È particolarmente vietata la riproduzione delle notizie e dei documenti inediti senza il previo consenso dell'editore e senza citazione della fonte.

Finito di stampare: dicembre 2007

Per le citazioni, l'abbreviazione internazionale di questa rivista è: AST

# Diritto penale dell'economia e codificazione ottocentesca Le scelte ticinesi (1816)

RICCARDO FERRANTE

Il «diritto penale dell'economia», inteso in senso lato, credo sia una categoria dai contorni incerti e soprattutto dal contenuto molto vario. L'attività imprenditoriale travalica il confine del penalmente rilevante in una sterminata molteplicità di casi, a seconda della diversa normativa di settore che può essere via via evocata. Che so, ad esempio violando le norme in materia di tutela ambientale (e il contatto è ovviamente con il diritto amministrativo), o quelle sul bilancio. Hanno certo speciale rilievo le norme penali più propriamente connesse al diritto commerciale, al diritto fallimentare, alla disciplina del mercato finanziario e così via.

Anche nell'esperienza storica le aree di contatto che si vengono a creare tra prassi mercantile, diritto commerciale e diritto penale sono molteplici<sup>1</sup>. Richiedono specifiche periodizzazioni perché mentre alcune hanno risalenti radici medievali, altre emergono molto più tardi, e anzi il processo di codificazione ne è catalizzatore fondamentale.

Esiste un dato costante: sono aree profondamente condizionate da istanze di ordine teologico e filosofico-morale. In genere quando nel diritto commerciale queste istanze emergono, la disciplina assume profili di ordine penale.

Storicamente il primo tema di rilievo penale nell'ambito del diritto mercantile è quello dell'usura. Sappiamo bene quali siano le origini del suo «divieto», o meglio il divieto *tout court* del contratto di mutuo oneroso, quando pure la sua funzione giuridica (prestare un capitale e farsi retribuire per questo) è motore fondamentale di tutto il processo di sviluppo economico in età medievale<sup>2</sup>. Innanzi tutto divieto biblico (Antico e Nuovo testamento), ma poi divieto tutto interno alla dottrina cattolica e poi alla dottrina giuridica che alla dottrina cattolica si ispira. Avviatosi un cambiamento di prospettiva netto, la cultura giuridica riformata imboccherà un percorso via via diverso<sup>3</sup>.

Esiste poi una storia dell'usura nella codificazione penale ottocentesca, su cui però adesso non mi soffermo.

Diciamo solo che nella Francia post-rivoluzionaria, sulla scorta delle riflessioni di Turgot e Montesquieu (ma anche di Locke), si legittima con specifici interventi legislativi la presa d'interesse; il *Code civil* lo conferma distinguendo in

1. Per un quadro generale, ma anche sui punti di dettaglio in seguito affrontati, V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV ed., Torino, 1989, 3 ss.; F. GALGANO, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1993.

2. Si vedano innanzi tutto le pagine magistrali di Umberto Santarelli, a partire dai suoi saggi raccolti in Id., *Mercanti e società fra mercanti*, Torino, 1992, 143 ss.

3. R. SAVELLI, *Between law and morals: interest in the dispute on exchanges during the 16th century*, in *The courts and the development of commercial law*, ed. V. Piergiovanni, Berlin, 1987, 39 ss.; Id. *Diritto romano e teologia riformata: Du Moulin di fronte al problema dell'interesse del denaro*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXIII/2, 1993, 291 ss.

interesse legale e interesse convenzionale<sup>4</sup>. La legge del 3 settembre 1807 «sur le taux de l'intérêt de l'argent» fissa i limiti dei tassi convenzionali (5% e 6% «in materia di commercio») e fissa la rilevanza penale del loro superamento quando vi sia esercizio abituale dell'usura (ma senza definirla) o quando il superamento dei limiti diventi vera e propria truffa, «escroquerie»; il *Code pénal* del 1810 significativamente non vi fa più cenno alcuno.

Per le codificazioni italiane preunitarie il riferimento iniziale è costituito proprio dalla legge del 1807 (e successivi provvedimenti legislativi).

Anche il codice ticinese è in sintonia con il recupero del reato di usura attuato coi codici della Restaurazione<sup>5</sup>. È inserito in un gruppo di comportamenti – «truffa», «abuso di confidenza» (Libro II: Dei delitti contro i particolari; Tit. V: Dei delitti contro la proprietà; capo III) – in precedenza collegati alla bancarotta che invece ora, lo vedremo, ha altra collocazione sistematica. Per il codice ticinese è usura la presa di interesse superiore al doppio dell'interesse legale.

La seconda area è quella del fallimento. Grande il suo disvalore sociale in età medievale, con profili sanzionatori molto aspri<sup>6</sup>. Sappiamo come si affermerà molto tardi il passaggio dal fallimento-reato, al reato fallimentare; come con difficoltà si affermerà il principio secondo cui il fallimento è un presupposto di reato, e non un reato in sé. Ciò avverrà legislativamente solo con le Costituzioni piemontesi di inizio Settecento; sul piano teorico sarà Beccaria – ben conscio della necessità di preservare «la buona fede nei contratti, la sicurezza del commercio» ma anche del fatto che «il commercio, la proprietà dei beni, non sono un fine del patto sociale» ed eventualmente «solo un mezzo per ottenerlo» – a indicare la strada per una distinzione netta tra «fallito doloso» e «fallito innocente» (*Dei delitti e delle pene*, § XXXIV).

Anche qui su scala europea si scontrano però due approcci molto diversi. Lo sintetizzò Cesare Vivante, con la sua consueta efficace eleganza e sensibilità speciale al dato storico (era d'altronde lui che aveva dedicato il suo trattato di diritto commerciale a L. Goldschmidt di cui raccoglieva l'insegnamento a «trarre dall'intimità della storia il sistema del diritto vigente»):


Mentre nei paesi del continente europeo si considera il fallimento come un fenomeno morboso che si deve prevenire con gravi sanzioni, nei paesi anglosassoni lo si considera con indulgenza, come una necessità fisiologica del commercio di cui il fallito non è che una vittima. (...) Questo sistema si spiega presso un popolo operoso, onesto ed energico, che vuole aprire la via della redenzione economica alla vittima di una crisi<sup>7</sup>.

4. U. PETRONIO, *Il denaro è una merce. Il prestito ad interesse tra fisiocrazia e codificazione*, in A. Ennio Cortese, a cura di I. Bircocchi - M. Caravale - E. Conte - U. Petronio, Roma, 2001, t. III, 98-126.

5. *Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino*, promulgato il primo luglio 1816, ed entrato in vigore col primo gennaio del 1817; è ora disponibile la riedizione anastatica Padova, 2006 (a cura di S. Vinciguerra).

6. U. SANTARELLI, *Mercanti e società fra mercanti*, cit., 57 ss. (in precedenza Id., *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964; V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle 'decisiones de mercatura' della Rota civile genovese*, in Centro tedesco di studi veneziani, *Quaderni - 31*, Venezia, 1985, 17 ss.; G. SPECIALE, *Fallimento tra dolo e sfortuna: l'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma, 1996).

7. C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I: *I commercianti*, V ed., Milano, 1929, Appendice: *Il fallimento civile* (conferenza romana del 1901), 327-328.



Nel 1816 capitale del Cantone Ticino è Bellinzona. Qui la piazza San Giovanni Battista e il palazzo governativo nei primi anni Trenta dell'Ottocento (Giorgio Ghiringhelli, *Il Ticino nelle vecchie stampe*, Bellinzona 2003, n. 379).

Per altro il tema del fallimento e della bancarotta ha un ruolo centrale nello sviluppo della codificazione: sappiamo che negli anni precedenti il 1807 (anno di promulgazione del *Code de commerce*) la codificazione commercialistica in Francia, pur già allo stadio di progetto, langue a lungo. Sarà proprio la massa preoccupante dei fallimenti a spingere l'Imperatore a far accelerare il processo di promulgazione del Codice di commercio<sup>8</sup>.

E proprio le norme del Codice del 1807 in tema di fallimento, pur da subito criticate, saranno l'*a priori* legislativo esplicito nei successivi codici penali. Così avviene nel codice del 1810, dove la bancarotta – «semplice» (per imperizia e imprudenza) o «fraudolenta», e comunque sanzionata – non è definita che per rinvio al *Code de commerce*; gli stessi complici della bancarotta fraudolenta sono sanzionati con rinvio («Quelli che conformemente al codice di commercio saranno dichiarati complici di bancarotta fraudolenta...»). Quanto all'inquadramento sistematico, la bancarotta, insieme a «truffa e altre specie di frodi», è tra i «crimini e delitti contro la proprietà» (lib. III; titolo II: Crimini e delitti contro i privati; capo II: Crimini e delitti contro la proprietà: sez. II: Bancarotta truffa e altre specie di frode).

Nel Cantone contro i «rei insolubili» si era già intervenuto – duramente – nel 1805 con specifica legge, che sarebbe stata precisata nel 1819 e nel 1839. Nel

8. A. PADOA SCHIOPPA, *Napoleone e il Code de commerce*, in *Saggi di Storia del diritto commerciale*, Milano, 1992, 91 ss.

codice ticinese «fallimento doloso» e «fallimento colposo» compaiono invece in un contesto sistematico diverso, quello *Dei delitti contro il commercio pubblico*, titolo VII del libro I (*Dei delitti contro la repubblica*), della parte seconda del codice (*Dei delitti e delle pene*)<sup>9</sup>. Ma su questo tornerò fra poco.

Esiste una terza area che è quella, anch'essa con un'ampia ma piuttosto confusa tradizione, della truffa o talvolta «stellionato», *escroquerie* nei codici francesi; fattispecie che ancora in età della codificazione si farà una certa fatica a identificare in modo chiaro; siamo sul terreno incerto dove si confondono comportamenti spregiudicati, ma leciti, e comportamenti sicuramente sanzionabili<sup>10</sup>.

Il dibattito sulla codificazione francese del 1810 avrebbe messo in evidenza chiara il problema. In precedenza in ambito processuale gli abusi erano di due tipi opposti: da una parte vi era chi tentava di trasformare un processo civile in un processo correzionale per *escroquerie*, in modo da usufruire di un regime delle prove più vantaggioso per chi accusava (in particolare la *contrainte par corps*); altri preferivano comunque un processo per *escroquerie* semplice, piuttosto che per *faux*, più duramente sanzionato. Il tutto era giocato sull'ambiguità delle diverse categorie di comportamento. Ora – si sosteneva –

On verra que la loi ne veut pas que la poursuite en escroquerie puisse avoir lieu sans un concours de circonstances et d'actes antécédents qui excluent toute idée d'une affaire purement civile. A la suite de cette définition on trouvera la réserve de peines plus graves, s'il y a crime de faux<sup>11</sup>.

Vi è infine una quarta area, tipica del diritto penale codificato, che potremmo più chiaramente accostare all'idea moderna di diritto penale dell'economia. Qui si identificano comportamenti che hanno un effetto turbativo dell'attività commerciale, del «mercato». Il legislatore fa però fatica a raggiungere la sicurezza su quale sia l'interesse effettivamente tutelato, e la collocazione sistematica – che ne deve essere conseguenza – oscilla.

Ecco che se il problema è tutelare la libera concorrenza tra privati, nel codice ticinese si preferisce parlare, come già detto in riferimento al fallimento, di *delitti contro il commercio pubblico*, e siamo cioè, ancora come già detto, nel titolo III del libro I: *Dei delitti contro la repubblica*.

Gli artt. 203 e 204 descrivono una serie di comportamenti che vengono poi inquadrati nel fallimento doloso e, distinto, nel fallimento colposo. Lungo e articolato è inoltre l'art. 205:

Si fa egualmente reo di delitto contro il commercio pubblico chiunque con false notizie disseminate nel pubblico, con vendite suppositizie, con accrescimento di offerte fatte al prezzo domandato dagli stessi

9. Sul quadro complessivo di questa parte del codice, cfr. G. RONCORONI, *La legislazione penale ticinese dal 1816 al 1873, con particolare riguardo al Codice del 25 gennaio 1873*, Pisa, 1973, 16 ss.; quanto alla normativa sui rei insolventi, 75 ss.; circa il fallimento, anche in seguito la tendenza sanzionatrice non si ridimensionò, anzi il contrario: già nel 1822 in genere il codice penale venne accusato di eccessiva mitezza, tra il resto anche per le norme in tema di fallimento, *ibid.*, 33-36.

10. R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, 2006, 211 ss.

11. Si tratta dell'*exposé de motifs* del capitolo II, titolo II, libro III del codice presentata dal consigliere di Stato Louis-Joseph-Faure al Corpo legislativo (9 febbraio 1810); J.-G. LOCRÉ, *Législation civile, commerciale et criminelle, ou commentaire et complément des codes français*, xv, Bruxelles, 1837, 541.

venditori, con riunioni o coalizioni fra i principali negozianti o detentori d'una stessa mercanzia o derrata tendenti a non comperarla o a non venderla, oppure a comperarla o venderla solamente a un dato prezzo, oppure con altra specie di frode produca l'*alzamento* o l'*abbassamento del prezzo* degli effetti negoziali, delle derrate o mercanzie tanto nazionali che estere, al dissopra o al disotto del loro prezzo abituale o corrente determinato dalla sola concorrenza naturale e libera»

La sanzione è stabilita di seguito dal paragrafo 1, e poi dal paragrafo 2, che però, esordendo con «Se il *monopolio* verserà sui generi di prima necessità... ecc.», per la prima volta ci dice quale sia il *nomen iuris* complessivo dei comportamenti individuati. La norma in sostanza riprende testualmente quanto dettato dall'art 619 del codice francese, salvo la denominazione – appunto – di «monopolio». Di seguito l'art. 206 colpisce chi «frappone ostacolo alla libertà degli incanti»; il 207-208 la falsificazione di monete; il 209 la falsificazione «di lettera di cambio, di un bono, mandato, vaglia e simile effetto».

Va innanzi tutto tenuto conto dell'indicazione della figura di reato «monopolio», non presente nel codice francese e come si vedrà invece ricorrente nella tradizione codicistica italiana. La scienza giuridica italiana indicava sul punto almeno due luoghi giustinianeî, il titolo *De monopolis et conventu negotiorum illicito* (c. 4, 59) del *Codex*, e poi i *Digesta*, *Ad legem Iuliam de annonâ* (D. 48, 12), con cui chiaramente si comprende il contesto originario da cui deriva questa disciplina, e cioè le regolamentazioni, anche di diritto particolare, in tema – appunto – di annona<sup>12</sup>.

Va poi valutata la collocazione nel sistema generale del codice ticinese del 1816 – delitti contro la Repubblica/delitti contro il commercio pubblico – e la sua oscillazione nei diversi lavori di codificazione di inizio Ottocento in qualche modo collegabili alla realizzazione ticinese.

Che il commercio appartenesse al diritto pubblico (cioè al diritto arbitrario del principe) non era in effetti una novità. Basti pensare alla sistematica proposta da Domat, che vede il diritto commerciale appunto come parte del diritto pubblico, non essendo assimilabile al diritto civile inteso – come lui fa – quale diritto naturale. Quella era certo una collocazione coerente a un'impronta generale di tipo mercantilista, ma anche in epoca napoleonica si era percepita chiaramente l'ambiguità della sistematica proposta dal codificatore francese per le norme che colpivano i comportamenti contrari alla concorrenza, e che erano state collocate (diversamente da quanto sarebbe stato fatto dal codificatore ticinese della restaurazione) in un contesto tutto volto alla tutela del privato proprietario. Nel *Code pénal* del 1810 li si incontra, infatti, nel capitolo II («Crimini e delitti contro la proprietà») del titolo II del libro III del *Code pénal*, e in particolare nella sezione II «Bancarotta truffa e altre specie di frode», § 5 «Violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio e alle arti».

Il rappresentante del Consiglio di Stato Louis-Joseph Faure, presentando il testo al Corpo legislativo, aveva in effetti sottolineato come si trattasse di comportamenti

12. Si veda ad esempio la voce *Monopolio-incetta* in *Il foro criminale*, pubblicato a Roma nel 1825-1826 da Raffele Ala (tomo VI, 239 ss.): «Chi solo compra ed aduna o incetta una merce qualunque per esser solo a venderla. Egli è tenuto di monopolio (...) Delitto molto odioso e fatale alla libertà di commercio»

che portavano pregiudizio non solo ai singoli ma al commercio in generale e quindi alla «prosperità dello Stato»<sup>13</sup>.

Anche qui siamo in un contesto fortemente condizionato da istanze di ordine teorico: è chiarissimo nella collocazione scelta per la norma sulla violazione della concorrenza (i reati contro la proprietà) il segno del trapasso, interno al movimento illuminista, dal mercantilismo alla fisiocrazia. Il legislatore francese, in particolare, aveva insistito molto sulla «libera e naturale concorrenza del commercio», con un'intonazione tipica della scuola economica classica e il rappresentante del Consiglio di Stato gli aveva fatta eco con convinzione. Insisteva, in particolare, sul contenuto degli artt. 414-415 circa i «concerti» tra operai o tra datori di lavoro per alzare o abbassare surrettiziamente i salari (norme per altro non presenti nel codice ticinese).

Certo, il discorso non poteva non rimbalzare anche nel più ampio campo della ricchezza nazionale, in una dimensione pubblicistica. Se il lavoratore ha un salario troppo basso – si sottolinea nel suo intervento – si sposterà all'estero; per converso se i salari sono troppo alti l'imprenditore per «sostenere la concorrenza» di altre aziende non ugualmente condizionate dal volere dei lavoratori è destinato a rovinarsi e a chiudere la produzione con pregiudizio degli stessi lavoratori; questi ultimi in particolare, credendo di inseguire il proprio interesse, non fanno che danneggiarlo...

Ma al di là di questo, l'elencazione di ipotesi specifiche ulteriori, aveva ricordato il rappresentante del Consiglio di Stato, è dovuta alla difficoltà di distinguere gli speculatori corretti da quelli disonesti. In generale gli innalzamenti o abbassamenti di valore devono rimanere «nei limiti che comporta la natura delle circostanze», superati i quali si entra nell'area del penalmente rilevante.

Questo poneva alcuni problemi di ordine sistematico più generale, perché se il medesimo comportamento era nei limiti leciti la disciplina andava cercata nel *Code de commerce*, viceversa nel *Code pénal* se era fissato come illecito. La necessità di tenere in sincrono i due testi legislativi era avvertita chiaramente, soprattutto in un tema centrale – fallimento e dunque bancarotta – anche per il *Code de commerce*<sup>14</sup>. E d'altronde non doveva essere casuale che il consigliere di Stato Faure per presentare questa parte del *Code pénal* al Corpo legislativo si fosse fatto accompagnare dai colleghi Jean-Philibert Maret e Luigi Emanuele Corvetto, entrambi protagonisti del dibattito, oltre che sul testo penalistico, soprattutto sul *Code de commerce* del 1807<sup>15</sup>.

Diversa – come visto – sarà dunque la scelta del codificatore ticinese del 1816, rispetto a quella del codificatore francese del 1810, una sorta di passo indietro quanto a collocazione sistematica. Diversa collocazione che indica una permanente incertezza sugli effettivi elementi giustificativi di norme che colpiscono i

13. Si tratta dell'*exposé de motifs* già citata; J.-G. LOCRÉ, *Législation civile*, 542 ss.

14. «Le Code de Commerce distingue deux espèces de banqueroutes: la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse. (...) Le nouveau code porte, contre le banqueroutier simple, un emprisonnement d'un an au moins et de deux ans au plus. Il est conformé littéralement à la disposition de l'art. 592 du Code de Commerce. (...) Une autre disposition relative à la faillite des agents de change ou courtiers, est une conséquence nécessaire des dispositions du Code de Commerce»; J.-G. LOCRÉ, *Législation civile*, cit., 540.

15. Sul ruolo del giurista genovese in quell'occasione, R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., 170 ss.



comportamenti degli operatori economici; dunque diversa collocazione legata allo sviluppo di un dibattito sulla opportunità stessa di reprimere comportamenti, come quello del monopolio, e ancor prima, dell'usura.

Già una legge francese del 1791 aveva colpito coalizioni tra lavoratori o tra datori di lavoro volte a influenzare il corso dei salari. Ma è in Italia, nella linea progettuale lombarda precedente al 1810, che troviamo tracce nette della inclusione di comportamenti contrari alla concorrenza in testi di diritto penale codificato.

Nel progetto ascrivibile a Luosi del 1801-1802, edito da Vanzelli, troviamo un libro II intitolato ai «delitti pubblici» con un titolo V dedicato appunto ai «Delitti contro il commercio pubblico», ma riguarda in sostanza varie forme di falsificazione; il fallimento è compreso nel titolo precedente dei «delitti contro la fede pubblica». Il «monopolio» compare invece tra i «delitti contro la proprietà reale» (§ 426, Libro IV, seconda parte del codice, «correzionale») per altro con una colorazione pubblicistica («Il monopolio pur troppo frequente tra commercianti per incarire con eccesso specialmente i generi di prima necessità a carico del popolo...»)<sup>16</sup>.

Ben più articolato il titolo VII della parte II, libro I, dell'ulteriore progetto luosiano del 1810: si tratta dei «Delitti contro il commercio pubblico». Gli articoli 347-349 sono dedicati alla bancarotta. Nell'art. 350 si disciplina in sostanza il «monopolio», pur senza chiamarlo così e con una serie dettagliata di norme specifiche successive; molte sono le coincidenze testuali col concorrente *Code pénal* dello stesso anno. All'art. 360 si colpisce anche l'«accordo tra operai»<sup>17</sup>.

Sappiamo, d'altra parte, come il reato di monopolio sarà ancora presente nella riflessione scientifica e nei tentativi di codificazione ottocentesca successivi alla restaurazione. Basti pensare al progetto Trenti del 1831, predisposto nella Roma pontificia, ma da una personalità fortemente imbevuta nella stagione del Regno d'Italia napoleonico<sup>18</sup>.

Ciò nonostante il «monopolio», come specifica figura della parte speciale di un codice penale (e con caratura giuspubblicistica o «proprietaria» che sia), in realtà progressivamente scomparirà dai codici.

Per comprendere le dinamiche secondo cui questo sia avvenuto, ho volutamente tralasciato un passaggio fondamentale di quella via lombarda alla codificazione del diritto penale che sappiamo condizionare anche il codice ticinese<sup>19</sup>. Intendo il progetto milanese del 1806 poi edito nei *Travagli* del 1807 insieme a suoi illuminanti «motivi».

Quel progetto, dietro cui ancora una volta troviamo anche la figura di Luosi, propone un articolato titolo sui «delitti contro la fede e il commercio pubblico». Si

16. A. CAVANNA - G. VANZELLI, *Il primo progetto di Codice penale per la Lombardia napoleonica (1801-1802)*, Padova, 2000.

17. *Progetto di Codice penale per il Regno d'Italia, riveduto dalla Commissione istituita da S.A.I. il Principe Viceré con decreto del 30 agosto 1808*, sesta redazione, aprile 1810; copia a stampa, Archivio di Stato di Milano. *Giustizia punitiva*, parte moderna, cart. 12, molto amichevolmente messi a disposizione da Ettore Dezza, che ringrazio.

18. R. FERRANTE, *Pratica legale e codificazione nella Roma di Gregorio XVI. Il progetto di Codice penale di Camillo Trenti*, prima in *I regolamenti penali di Gregorio XVI per lo stato pontificio (1832)*, Padova, 1998 (ried. 2000), e poi - aggiornato - in *A Ennio Cortese*, cit., t. II, 58-85.

parte dal falso nummario, per passare al contrabbando, a varie ipotesi di falso (anche di scritture commerciali), per arrivare al «fallimento e altre frodi nel commercio». Qui si sanzionano gli atti turbativi delle aste pubbliche, ma non troviamo le norme circa le speculazioni sui prezzi, invece ben presenti nel codice ticinese. Assai circostanziata è piuttosto la normativa contro gli «operai», che in modi diversi si accordano contro il loro «principale». Manca, quando la troveremo nel codice ticinese, qualsiasi norma sull'usura. La scelta è netta, ed esplicitata nei «motivi» del progetto:

Noi abbiamo ricusato d'inserire nel Codice il delitto che i Pratici riconoscono sotto il titolo di *usuraria pravità*, non che quello di *monopolio*. I sodj principj della economia politica, illustrati o quasi diremmo scoperti dai moderni, non permettevano tampoco che si disputasse ancora su questi oggetti, come di azioni da sottoporsi a penale censura. Non si potrebbero, senza inceppare il commercio e senza vessare la libertà dei Cittadini, prevedere i casi e fissarne la pena. Come poi riuscire a convincer gli scaltri che in questa specie pure si distinguono? Discipline di pubblica amministrazione possono solo in qualche modo far fronte al monopolio, riprovevole senza dubbio, nelle materie annuarie principalmente: e quanto alle immoderate usure, parve bastante provveduto colle leggi civili, che in certi casi i contratti percuotono di nullità<sup>20</sup>.

Era certo un prospettiva ancora più liberale di quella che sarebbe stata scelta dal codificatore napoleonico del 1810: manca l'equivalente dell'art. 419 del *Code pénal*. Tanto più lo era rispetto al codice ticinese del 1816 che alla linea lombarda si sarebbe collegato, e che nel clima della Restaurazione avrebbe previsto tra i comportamenti degli operatori economici meritevoli dell'attenzione del codificatore del diritto penale, oltre al monopolio, persino l'usura, ricollocandoli inoltre – come si è visto – in un ambito «pubblicistico».

Insomma, anche da questo specifico angolo di visuale la grande stagione della codificazione penale europea si consuma prima del 1810; l'arretramento successivo e poi la lenta ripresa verso la modernità riguarderanno le fasi successive. Balza certo agli occhi la straordinaria modernità della riflessione luosiana, che d'altronde cita i «sodi principi dell'economia politica» proprio nei mesi in cui a Parigi si sta completando la codificazione commercialistica, risultato di un dibattito anche molto acceso (all'interno del *Conseil d'État*) sul modo in cui strutturare nel suo complesso il futuro diritto dell'economia, tra spinte innovative e poderose resistenze<sup>21</sup>. Ecco, proprio un'attenta lettura incrociata tra l'evoluzione della normativa commercialistica (senza dimenticare il cardine civilistico) e l'evoluzione di quella penalistica, nonché l'individuazione delle concordanze con l'evoluzione sette-ottocentesca del pensiero economico e della scienza dell'amministrazione, consentirebbero la ricostruzione di un quadro più completo; sarebbe stata premessa utilissima di questo breve lavoro, ma al momento non è disponibile.

19. Su questo condizionamento si vedano gli altri saggi presenti in queste pagine, e in precedenza E. DEZZA, *Un penalista scomodo. Appunti per una biografia di Giuseppe Marocco (1773-1829)*, in *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 2002, CCLXVI-CCLXVIII.

20. *Collezione dei travagli sul codice penale per il Regno d'Italia*, I, Brescia, 1807, 237-238.

21. A. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., pp. 63 ss.; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., 155 ss.